

37910-20



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da:

MIRELLA CERVADORO	- Presidente -	Sent. n. sez. 2160/2020
LUCIANO IMPERIALI		UP - 28/10/2020
SERGIO BELTRANI		R.G.N. 40187/2019
IGNAZIO PARDO		
FABIO DI PISA	- Relatore -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 03/05/2019 della CORTE APPELLO di MILANO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI BIRRITTERI che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;

udito l' Avvocato (omissis) , in difesa delle parti civili Condominio (omissis) (omissis) nonchè (omissis) e (omissis) , si riporta alle conclusioni scritte, che deposita unitamente a nota spese delle quali chiede la liquidazione

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 3 Maggio 2019 la Corte di Appello di Milano confermava la sentenza del Tribunale di Milano del 4 Maggio 2018 in forza della quale (omissis) (omissis) era stata ritenuta responsabile in relazione a varie condotte di appropriazione indebita

continuata, aggravata ai sensi dell' art. 61 n.11 cod. pen. di cui ai capi A), C), D) ed E) in danno di alcuni condomini da lei amministrati e condannata alla pena di giustizia nonché al risarcimento del danno in favore delle parti civili.

2. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione l' imputata, a mezzo difensori di fiducia, formulando i seguenti motivi:

a. violazione dell' art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. con riferimento alla contestata aggravante di cui all' art. 62 n. 11) cod. pen.

Rileva che il primo giudice aveva emesso una condanna per un fatto diverso in quanto nel capo di imputazione si faceva riferimento alla qualità di "amministratore del condominio" dell' imputata laddove era emerso - come riconosciuto dalla corte di appello la quale, tuttavia, aveva confermato la condanna - che la predetta era socia unica nonché amministratore unico e legale rappresentante della (omissis) s.r.l., società che amministrava i condomini, risultando evidente che la ricorrente era stata condannata per un fatto diverso in quanto la qualità di amministratore andava riferita alla menzionata società.

Ne discendeva che, tenuto conto dell' imputazione, non poteva essere riconosciuta l' aggravante contestata di cui all' art. 61 n.11 cod. pen. in quanto la stessa non risultava essere "personalmente" amministratore del condominio;

b. violazione dell' art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. per non avere i giudici di merito considerato che i fatti non erano imputabili alla (omissis) dal momento che amministratore del condominio era, ad ogni effetto di legge, l' ente giuridico s.r.l.;

c. violazione dell' art. 606 lett. b) ed c) cod. proc. pen. non avendo i giudici considerato che, non potendosi configurare la contestata aggravante per le ragioni anzi cennate, andava pronunciata sentenza di non doversi procedere per tardività delle querele, in particolare quella del Condominio (omissis) ;

d. violazione dell' art. 606 lett. e) cod. proc. pen. relativamente al reato di cui al capo D), appropriazione indebita aggravata in danno del condominio da ultimo indicato.

Rileva che la corte di appello aderendo, acriticamente alle risultanze della c.t.p. elaborata dal consulente di controparte Dott. (omissis) e richiamando anche le conclusioni della c.t.u. espletata in sede civile dalla Dott.ssa (omissis) (la quale aveva individuato un credito del condominio di euro 26.889,83), aveva ritenuto comprovata una appropriazione della somma di euro 53.878,00, 65 in danno del Condominio (omissis) non considerando che da tutta una serie di dati contabili indicati dalla difesa già in atto di appello - analiticamente menzionati in ricorso alle pagg. 12/16 e risultanti dalla documentazione allegata al ricorso ai fini della c.d. autosufficienza - emergeva come l' appropriazione di tali somme risultava del tutto insussistente.

Evidenzia che la corte di appello era incorsa in un vero e proprio travisamento della prova in quanto l' importo indicato di euro 26.893,52 non costituiva il saldo attivo del condominio alla chiusura della gestione (20 Febbraio 2012) bensì il saldo a credito del



condominio alla data di chiusura dell' esercizio precedente ovvero al 31 Maggio 2011 mentre la gestione della (omissis) s.r.l. era proseguita per altri nove mesi, dato questo che risultava per *tabulas*.

Rileva, ancora, che i giudici territoriali non avevano considerato che l' imputata aveva consegnato al nuovo amministratore la somma di euro 5.922,97 pari alle somme effettivamente dovute dall' imputata cui non era addebitabile alcuna appropriazione di somme altrui;

e. violazione dell' art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.) in relazione all' art. 646 cod. pen.

Deduce che sulla scorta delle argomentazioni svolte in ricorso andavano esclusi sotto il profilo oggettivo i fatti di reato contestati;

f. violazione dell' art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.) quanto al trattamento sanzionatorio.

Osserva che la corte di appello aveva affermato la congruità della pena sulla scorta di argomentazioni generiche e meramente apodittiche.

2.1 La difesa della ricorrente ha depositato in data 13 Ottobre 2020 una memoria contenente motivi nuovi con la quale, nel reiterare ed ulteriormente esplicitare le censure formulate con particolare riferimento a quelle afferenti il capo di imputazione sub D), ha evidenziato che, nella specie, era evidente il vizio di motivazione anche per travisamento delle risultanze probatorie mancando la prova dell' elemento oggettivo del reato, vale a dire dell' appropriazione di somme di pertinenza del condominio.

Ha, poi, evidenziato che relativamente a detto capo di imputazione era configurabile, ai sensi dell' art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen., violazione degli artt. 238 comma 2 e 238 *bis* cod. proc. pen. in quanto la corte di appello, nel confermare la condanna, si era basata su di una c.t.u. espletata in sede civile, pur non essendo intervenuta una pronuncia con efficacia di giudicato.

3. I difensori delle parti civili Condominio (omissis) , (omissis) e (omissis) , hanno depositato in data 9 Ottobre 2020 una memoria con la quale hanno rilevato la manifesta infondatezza di tutti i motivi dedotti, precisando che dalla documentazioni contabile in atti era palese l' ammanco provocato dall' imputata.

Hanno, quindi, chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. I primi tre motivi, i quali possono essere esaminati congiuntamente in quanto fra loro connessi, sono manifestamente infondati.



2.1. Occorre premettere, in generale, che in tema di circostanze del reato, ai fini della configurabilità dell'aggravante dell'abuso di relazioni di prestazione d'opera, non è necessario che il rapporto intercorra direttamente tra l'autore del fatto e la persona offesa, essendo sufficiente che l'agente si sia avvalso dell'esistenza di tale relazione che gli ha fornito l'occasione di commettere il reato in danno di altri soggetti, agevolandone l'esecuzione. (Sez. 1, n. 47633 del 15/05/2019 - dep. 22/11/2019, BERNARDINI SERGIO, Rv. 27745601).

La circostanza aggravante dell'abuso di relazioni di prestazioni d'opera, prevista dall'art. 61 n. 11 cod. pen., è configurabile in presenza di rapporti giuridici che a qualunque titolo comportino un vero e proprio obbligo - e non una mera facoltà - di "facere", non rilevando la sussistenza di un vincolo di subordinazione o di dipendenza, o di un rapporto diretto e formale intercorrente tra l'autore del fatto e la persona offesa, ma essendo sufficiente che il soggetto agente abbia tratto illecito vantaggio da un rapporto d'opera (intercorrente anche con un terzo), abusando della posizione che ne derivava. (Sez. 5, n. 634 del 06/12/2017 - dep. 10/01/2018, Zunino, Rv. 27192901).

Nella specie è pacifico, in punto di fatto, che la (omissis) ha gestito i condomini in questione sia pure utilizzando lo schermo giuridico della società (omissis) s.r.l. a lei totalmente riferibile in quanto legale rappresentante ed anche perché socia unica.

Osserva, quindi, il collegio che la motivazione della sentenza impugnata si appalesa congrua in fatto e corretta in diritto nella parte in cui i giudici hanno evidenziato che i quattro condomini di (omissis) avevano provveduto a designare la ricorrente, sia pure n.q., in ragione della fiducia riposta sulla persona fisica nonché rilevato che la stessa, la quale, di fatto, aveva gestito la cassa e la contabilità delle amministrazioni condominiali in questione, aveva direttamente posto in essere la condotta contestata sia pure agendo per conto della società, giova ribadirlo a lei totalmente riferibile.

2.2. In questa prospettiva non può parlarsi in alcun modo di immutazione del fatto contestato: va, infatti, osservato che le norme che disciplinano le nuove contestazioni, la modifica dell'imputazione e la correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza hanno lo scopo di assicurare il contraddittorio sul contenuto dell'accusa e, quindi, il pieno esercizio del diritto di difesa dell'imputato, e vanno interpretate con riferimento alle finalità alle quali sono dirette, cosicché non possono ritenersi violate da qualsiasi modificazione rispetto all'accusa originaria, ma soltanto nel caso in cui la modificazione dell'imputazione pregiudichi la possibilità di difesa dell'imputato (si vedano *ex multis* S.U. n. 36551/2010, rv. 248051; Sez. 2, n. 18868 del 10/2/2012, rv. 252822; Sez. 2 n. 34969 del 10/5/2013, rv. 257782).

In altri termini la nozione strutturale di "fatto" contenuta nelle disposizioni in questione va coniugata con quella funzionale, fondata sull'esigenza di reprimere solo le effettive lesioni del diritto di difesa, in quanto il principio di necessaria correlazione tra accusa contestata (oggetto di un potere del P.M.) e decisione giurisdizionale (oggetto del potere del giudice) risponde all'esigenza di evitare che l'imputato sia condannato per un fatto, inteso come episodio della vita umana, rispetto al quale non abbia potuto difendersi; sussiste perciò



violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza se il fatto contestato sia mutato nei suoi elementi essenziali, così da provocare una situazione di incertezza e di cambiamento sostanziale della fisionomia dell'ipotesi accusatoria capace di impedire o menomare il diritto di difesa dell'imputato (Sez. 6, n. 6346 del 9/11/2012, rv. 254888).

Infatti deve ritenersi che si verifichi la violazione dell'art. 521 c.p.p. solo se il fatto contestato sia mutato nei suoi elementi essenziali in modo tanto determinante da comportare un effettivo pregiudizio ai diritti della difesa (Cass. sez. 6, 5 marzo 2009 n. 12156, Renda), mentre nel caso di specie il fatto è rimasto identico rispetto alla contestazione ovvero, a tutto concedere, è stato modificato in elementi di dettaglio quanto alla specifica posizione giuridica della ricorrente la quale, come ricostruito da un punto di vista fattuale dai giudici di merito, si è occupata "personalmente" della gestione dei suddetti condomini in ragione del rapporto fiduciario di cui godeva da parte dei condòmini.

2.3. Le considerazioni che precedono, circa la configurabilità nel caso in esame dell'ipotesi di appropriazione indebita aggravata ai sensi della citata norma, rendono conseguentemente prive di rilievo alcune anche le censure formulate con il terzo motivo riguardanti la improcedibilità dell'azione penale.

3. Il quarto motivo è manifestamente infondato.

Le censure risultano, infatti, avanzate per sollecitare un'inammissibile rilettura delle emergenze processuali dalle quali i giudici di merito, con un ragionamento congruo, adeguato immune da vizi di manifesta illogicità, perciò non censurabile in sede di legittimità, hanno tratto conferma della fondatezza dell'ipotesi accusatoria in ordine all'episodio di appropriazione indebita di cui al capo D).

La corte di appello è pervenuta alla conclusione relativa al contestato ammanco in danno del Condominio (omissis) sulla scorta della ricostruzione effettuata dal consulente di parte che aveva trovato conferma in forza di una c.t.u. a firma della Dott.ssa (omissis) espletata in sede civile, rilevando come la documentazione volta a confutare la tesi accusatoria avanzata dall'imputata risultava "*priva di qualsivoglia intrinseca attendibilità*", come riscontrato dallo stesso consulente d'ufficio nominato in sede civile.

Invero un simile ragionamento fondato su argomentazioni che non appaiono né carenti né illogiche né contraddittorie, non appare per nulla incrinato dalle censure di parte ricorrente che per un verso richiamano aspetti già disattesi con congrua motivazione dalla corte territoriale e per altro verso, laddove, prospettano sostanzialmente una erroneità della ricostruzione contabile effettuata, sollecitando, in modo del tutto inammissibile, una indagine di puro merito certamente preclusa in questa sede.

Deve, infatti, ricordarsi che non sono deducibili, in sede di legittimità, censure relative alla motivazione diverse da quelle che abbiano ad oggetto la sua mancanza, la sua manifesta illogicità, la sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del



processo; sono dunque inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (cfr., in tal senso, Cass. Pen., 6, 17.3.2015 n. 13.809, O.).

Nel caso di specie vertendosi in ipotesi di c.d. "doppia conforme" di merito, ovvero della conforme valutazione, operata dai giudici di primo e di secondo grado, delle medesime emergenze istruttorie è noto che, in tal caso, la sentenza appellata e quella di appello si integrano vicendevolmente formando un tutto organico ed inscindibile, una sola entità logico - giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione tanto che il giudice di appello, in caso di pronuncia conforme a quella appellata, può limitarsi a rinviare *per relationem* a quest'ultima sia nella ricostruzione del fatto sia nelle parti non oggetto di specifiche censure (cfr., Cass. Pen., 2, 19.3.2013 n. 30.838; Cass. Pen., 2, 13.2.2014 n. 19.619, Bruno).

Per altro verso, e sempre in relazione alle ipotesi di vizio di motivazione con riferimento, in tal caso, alla denuncia di mancata risposta a specifiche censure articolate con l'atto di appello, è pure pacifico e consolidato il principio secondo cui in sede di legittimità non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame quando la stessa è disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata; per la validità della decisione non è necessario, infatti, che il giudice di merito sviluppi nella motivazione la specifica ed esplicita confutazione della tesi difensiva disattesa ovvero di ciascun rilievo difensivo che sia stato articolato, essendo sufficiente per escludere la ricorrenza del vizio denunciato, che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione delle censure difensive implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa.

In definitiva, qualora il provvedimento indichi con adeguatezza e logicità quali circostanze ed emergenze processuali si sono rese determinanti per la formazione del convincimento del giudice, si da consentire l'individuazione dell'iter logico-giuridico seguito per addivenire alla statuizione adottata, non vi è luogo per la prospettabilità del denunciato vizio di preterizione (cfr., in tal senso, Cass. Pen., 2, 19.5.2004 n. 29.434, Candiano; conf., Cass. Pen., 2, 26.5.2009 n. 33.577, Bevilacqua, secondo cui non è censurabile in sede di legittimità la sentenza che, pur non prendendo espressamente in esame una deduzione prospettata con l'atto di impugnazione, evidenzi una ricostruzione dei fatti che implicitamente, ma in maniera adeguata e logica, ne comporti il rigetto; e, ancora, Cass. Pen., 5, 14.11.2013 n. 607, Maravalli; Cass. Pen., 2, 10.12.2013 n. 1.405, Cento e, più recentemente, Cass. Pen., 2, 10.7.2019 n. 35.817, Sirica).

Occorre, del resto, rilevare che in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione



impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 - dep. 27/11/2015, Musso, Rv. 265482).

Ed, ancora, la Suprema Corte non può trarre valutazioni autonome dalle prove o dalle fonti di prova, neppure se riprodotte nel provvedimento impugnato. Invero, solo l'argomentazione critica che si fonda sugli elementi di prova e sulle fonti indiziarie contenuta nel provvedimento impugnato può essere sottoposto al controllo del giudice di legittimità, al quale spetta di verificarne la rispondenza alle regole della logica, oltre che del diritto, e all'esigenza della completezza espositiva (Sez. 6, n. 40609 del 01/10/2008, Ciavarella, Rv. 241214).

Va, pure, rilevato che il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema. Si è in particolare osservato che non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti. (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011 - dep. 25/05/2011, Tosto, Rv. 25036201).

Muovendo da tali coordinate ermeneutiche tutte le argomentazioni spese con il quarto motivo del ricorso alle pagg. 10-17 lungi dal confermare la sussistenza di vizi motivazionali deducibili in questa sede ripropongono, tralasciamente, tesi già smentite dalla corte di appello con motivazione adeguata e priva di aporie.

Parte ricorrente continua a prospettare dei travisamenti quanto al riscontro dei rendiconti contabili relativi alla gestione dell' amministrazione condominiale di (omissis) (omissis) richiamando documentazione che la corte di appello ha valutato e riconosciuto, in parte, come inutilizzabile in quanto non attendibile, richiamando sul punto anche quanto riscontrato in sede civile dal c.t.u. nella relazione acquisita in atti.

Ne discende che non appare in alcun modo configurabile alcun vizio motivazionale risultando evidente che il ricorrente nell' escludere nella specie ogni condotta appropriativa mira, in ultima analisi e come già evidenziato, a fronte di una ricostruzione basata su molteplici dati istruttori ad una alternativa lettura degli accadimenti *de quibus*, preclusa in questa sede di legittimità.

5. Il quinto motivo è del tutto generico ed aspecifico e, pertanto, inammissibile in quanto la difesa, senza in alcun modo confrontarsi con le specifiche argomentazioni delle sentenze di merito relative alle singole condotte appropriate contestate prospetta del tutto

apoditticamente l' assenza di prova "agli atti di un qualsiasi fatto appropriativo" in danno dei condomini amministrati dalla ricorrente.

6. Per quanto concerne l' ultimo motivo, riguardante la graduazione della pena, va osservato che tale potere rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di esame - non ricorre. Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella editale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro).

Le censure formulate con l' ultimo motivo sono, invero, meramente reiterative rispetto a quelle dedotte nel giudizio di appello e vanno tutte ritenute manifestamente infondate in quanto la motivazione addotta dalla Corte territoriale (la quale ha fatto riferimento alla particolare gravità della condotta ed al complessivo pregiudizio patrimoniale) non è né carente, né manifestamente illogica e, quindi, non censurabile in questa sede di legittimità, essendo stato correttamente esercitato, il potere discrezionale spettante al giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio in linea con i principi giurisprudenziali sopra richiamati.

7. Osserva, infine, questo Collegio che l' inammissibilità del ricorso principale si estende, ai sensi dell' art. 586 comma 4 c.p.p, ai motivi nuovi di cui alla menzionata memoria che, pertanto, non devono essere presi in esame.

8. Dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro duemila.

L' imputata va, altresì, condannata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio liquidate in favore del Condominio (omissis), in complessivi euro 3.510,00, oltre accessori di legge ed in favore di (omissis) e (omissis) (omissis), parimenti, in complessivi euro 3.510,00, oltre accessori di legge.


P.Q.M.



dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle Ammende, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili Condominio (omissis), che liquida in complessivi euro 3.510,00, oltre accessori di legge; (omissis) e (omissis), che liquida parimenti in complessivi euro 3.510,00, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 28 Ottobre 2020

Il consigliere estensore

Fabio Di Pisa


Il presidente

Mirella Cervadoro


DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 31 DIC. 2020



IL CANCELLIERE

CANCELLIERE
Claudia Pianelli
